



CITTÀ DI CEPAGATTI

Provincia di Pescara

Via Raffaele D'Ortenzio 4 - P.Iva 00221110687- tel. 085/97401 - fax. 085/974100

SEGRETARIO COMUNALE

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 4 del 27.02.2020

OGGETTO :

Ricorso presentato da Sile Costruzioni S.r.l. a socio unico avanti il Tar - Sezione di Pescara pervenuto al Prot. n. 2929/2020. Conferimento incarico per rappresentanza e difesa in giudizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

RICHIAMATE le deliberazioni n. 14 del 25.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e n. 15 del 25.03.2019 dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 09.07.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano della performance con connessa assegnazione delle risorse finanziarie;

RILEVATO che:

- in data 06/02/2020 la Ditta SILE COSTRUZIONI S.r.l. a socio unico notificava, per mezzo dei difensori, a questo Ente ricorso al T.A.R. per l'Abruzzo per: *“l'annullamento, previa idonea misura cautelare,:*
 1. *della Determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi Sincrona indetta dal Comune di Cepagatti (PE) prot. n. 26976 del 04.12.2019, comunicata via pec in pari data, avente ad oggetto “Programma PRUSST 7-93 – Progetto per il completamento Megalò 2 Richiesta di voltura titoli abilitativi. Ditta Sile Costruzioni SRL”, con la quale è stato concluso negativamente il procedimento avente ad oggetto la voltura dei titoli abilitativi richiesta dalla SILE Costruzioni S.r.l. a socio unico;*
 2. *nonché di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o, comunque, connesso, anche laddove non conosciuto, compresi tra essi, in particolare, anche la Determinazione del Responsabile del Servizio 4 Urbanistica del Comune di Cepagatti n. 35 del 17.09.2019 di convocazione della Conferenza di servizi, la Determinazione della Conferenza dei Servizi Sincrona prot. n. 24328 del 31.10.2019, il parere del CCR-VIA – Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale, Giudizio n. 3103 del 29.10.2019, la nota del 31.10.2019 del Dirigente del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo;*
- il ricorso di cui al punto precedente è stato acquisito al protocollo comunale al n. 2929;
- il predetto ricorso è stato proposto anche nei confronti di Regione Abruzzo, CCR-VIA Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale, Servizio del Genio Civile di Pescara, Autorità di Bacino

VISTA e RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 32 del 20.02.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: << Ricorso presentato da Sile Costruzioni S.r.l. a socio unico avanti il Tar – Sezione Pescara, pervenuto al protocollo comunale n. 2929/2020. Costituzione in giudizio”>> con la quale si stabiliva:

“1) di approvare le premesse del presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale;

2) di costituirsi nel giudizio notificato dalla Ditta SILE COSTRUZIONI S.r.l. e proposto innanzi al T.A.R. per l'Abruzzo per:

- *“l'annullamento, previa idonea misura cautelare,:*

ò *Della Determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi Sincrona indetta dal Comune di Cepagatti (PE) prot. n. 26976 del 04.12.2019, comunicata via pec in pari data, avente ad oggetto “Programma PRUSST 7-93 – progetto per il completamento Megalò 2 Richiesta di coltura titoli abilitativi. Ditta Sile Costruzioni SRL”, con la quale è stato concluso negativamente il procedimento avente ad oggetto la voltura dei titoli abilitativi richiesta dalla SILE Costruzioni S.r.l. a socio unico;*

ò *Nonché di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o, comunque, connesso, anche laddove non conosciuto, compresi tra essi, in particolare, anche la Determinazione del Responsabile del Servizio 4 Urbanistica del Comune di Cepagatti n. 35 del 17.09.2019 di convocazione della Conferenza di servizi, la Determinazione della Conferenza dei Servizi Sincrona prot. n. 24328 del 31.10.2019, il parere del CCR-VIA – Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale, Giudizio n. 3103 del 29.10.2019, la nota del 31.10.2019 del Dirigente del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo;*

3) di rimettere al Segretario generale l'adempimento di conferire l'incarico di patrocinio a un legale, segnalando altresì che, per ragioni di complementarietà degli incarichi, è sicuramente opportuno e conveniente che la difesa dell'ente sia affidata ai professionisti che già assistono l'ente nel connesso contezioso avanti il Consiglio di Stato;

4) di demandare al Sindaco pro tempore di provvedere alla sottoscrizione del mandato ad litem;”

CONSIDERATO che il Comune di Cepagatti non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità idonee a sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento all'esterno degli incarichi legali a professionisti del libero foro;

CONSIDERATO che l'affidamento concerne una singola rappresentanza legale in un procedimento giudiziario che si celebra dinanzi a organi giurisdizionali;

RICHIAMATO l'articolo 17 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che testualmente prevede:

1. *Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e concessioni di servizi*

[...]

d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della

legge 9 febbraio 1982, n. 31 e successive modificazioni:

[...]

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato Membro dell'Unione Europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

[...]

ATTESO che l'articolo 4 dello stesso Codice dei contratti, contempla comunque, per i contratti pubblici esclusi, una tutela minima direttamente declinata dall'articolo 97 della Costituzione e dai principi dell'azione amministrativa. La disposizione in esame prevede espressamente che:

“L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”;

VISTE le Linee Guida ANAC n° 12 relative all'affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera 907 del 24 ottobre 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n° 264 del 13/11/2018;

CONSIDERATO che nelle predette Linee guida il paragrafo 3 è dedicato alle procedure da seguire per l'affidamento dei servizi legali e che le suddette linee guida stabiliscono che *“rientra nelle migliori pratiche per l'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17 del codice dei contratti pubblici la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall'Amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale . In tal modo, infatti, l'Amministrazione può restringere tra essi il confronto concorrenziale al momento dell'affidamento, con effetti positivi in termini di una maggiore celerità dell'azione amministrativa”;*

CONSIDERATO che il Comune di Cepagatti dispone di una short list di avvocati, appositamente costituita;

VISTO inoltre il punto 3.1.4.1 delle succitate Linee Guida nella parte in cui prevede, in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali, e in particolare nei casi di consequenzialità o complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto dell'affidamento o per ragioni di urgenza, la possibilità dell'incarico diretto ad un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui al citato art. 17 comma 1 lett. d) del D.Lgs 50/2019;

RILEVATO che:

- il contenzioso introdotto con il ricorso in parola presenta stretta connessione con una vicenda molto complessa che già costituisce oggetto di un precedente giudizio attualmente in attesa di definizione al Consiglio di Stato, nel quale questa Amministrazione è ugualmente parte ed è assistita e difesa dagli Avvocati Ugo Di Silvestre e Lorenzo Passeri Mencucci del Foro di Pescara;
- gli Avvocati Di Silvestre e Passeri Mencucci hanno quindi già avuto modo di seguire e approfondire numerosi profili che si ripropongono anche nel ricorso notificato in data 06.02.2020, e che ricorre quindi un caso di complementarietà il quale, ai sensi delle linee guida sopra citate, consente l'affidamento diretto a professionisti determinati;

DATO ATTO che lo scrivente ufficio ha provveduto a richiedere il preventivo di spesa per il patrocinio legale necessario alla costituzione nel giudizio in parola agli

Avv. Ugo Di Silvestre e all'Avv. Lorenzo Passeri Mencucci dello stesso studio, per l'approfondita conoscenza che lo studio legale ha già avuto modo di acquisire nella materia del contendere;

RICHIAMATA la nota prot. n. 4.524 del 20.02.2020 con la quale la sottoscritta ha richiesto un preventivo di spesa al predetto studio, precisando che l'ente può sostenere complessivamente la spesa corrispondente al compenso per un solo difensore anche in presenza di due avvocati incaricati della rappresentanza dell'ente;

VISTO il preventivo pervenuto al Prot. n. 4755 del 24.02.2020 che prevede un importo di € 5.301,00 per onorari, oltre accessori (Iva e cap) per un totale di € 6.725,91 al lordo della ritenuta di acconto;

VERIFICATO che il preventivo proposto è contenuto nel valore delle tariffe minime stabilite dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, in riferimento alle cause di valore indeterminato basso avanti il TAR;

VISTO l'art. 23 del D.M. n. 55/2014;

RITENUTO dunque, di affidare in via diretta ai professionisti Avv. Ugo Di Silvestre e Avv. Lorenzo Passeri Mencucci del Foro di Pescara l'incarico di patrocinio legale del Comune di Cepagatti per la costituzione nel giudizio introdotto innanzi al Tar Pescara dalla ditta SILE COSTRUZIONI S.r.l.;

RITENUTO altresì di corrispondere ai professionisti, per lo svolgimento del suddetto incarico, la somma debitamente specificata nella notula/preventivo pro forma già richiamata poc'anzi previo riscontro dell'espletamento dell'incarico medesimo;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107 e 183;

RILEVATO che è stato acquisto il Durc Prot. INPS 19560610 del 27.02.2020 con scadenza al 26.06.2020, dal quale risulta che lo Studio Legale Di Silvestre è in regola nei confronti di Inps e Inail;

DATO ATTO che il CIG assegnato dall'Anac è il n. Z222C3F316;

VISTA la deliberazione n.2 del 09/01/2020 avente ad oggetto: "Esercizio provvisorio 2020. Determinazioni" con la quale, nella more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022, sono state assegnate le risorse finanziarie ai titolari di p.o. per lo svolgimento dell'ordinaria gestione dei servizi comunali e delle spese assolutamente necessarie ed improrogabili;

RICHIAMATO l'art.163, comma 5, del D.lgs.267/00 il quale prevede che:

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis);

DATO ATTO che l'impegno della spesa necessaria a remunerare la prestazione dell'incarico legale non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto derivante da contratto per prestazione di servizio;

DETERMINA

1. Di affidare agli Avvocati Ugo Di Silvestre e Lorenzo Passeri Mencucci, entrambi del Foro di Pescara, l'incarico di patrocinio e difesa legale nel giudizio introdotto innanzi al Tar - Sezione di Pescara dalla Ditta SILE COSTRUZIONI S.r.l. con ricorso acquisito al protocollo comunale al n. 2929 del 06.02.2020;

2. di dare atto che l'incarico in parola è regolato dal disciplinare d'incarico allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

3. Di impegnare la spesa complessiva pari a € 6.725,91 al capitolo 139/10 della gestione in conto competenza del predisponendo bilancio c.e.;

4. Di invitare i professionisti incaricati a sottoscrivere il disciplinare d'incarico per accettazione;

5. di dare atto che l'incarico si intenderà perfezionato solo con la sottoscrizione del disciplinare di incarico.

DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PATTO SUI COMPENSI E/O DI QUOTA LITE PER INCARICO LEGALE

L'anno Duemilaventi, il giorno _____ del mese di febbraio

T R A

il Comune di Cepagatti (di seguito: Comune), C.F. 00221110687 in persona del Segretario generale Dott.ssa Stefania Pica, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in via R. D'Ortenzio n. 5,

E

l'Avvocato Ugo Di Silvestre, con studio in Pescara alla Via Falcone e Borsellino n. 38, codice fiscale _____

l'Avvocato Lorenzo Passeri Mencucci, con studio in Pescara, Via Falcone e Borsellino n. 38, codice fiscale _____,

Premesso:

- che il Comune di Cepagatti deve resistere nel giudizio introdotto con il ricorso avanti il Tar Abruzzo – Sezione di Pescara pervenuto al protocollo comunale n. 2929/2019;
 - che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 20.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, si procedeva a costituirsi nel giudizio di cui sopra rimettendo al Segretario generale l'adempimento di conferire l'incarico di patrocinio a un legale e demandando al Sindaco pro tempore di provvedere alla sottoscrizione del mandato ad litem;”
 - che con Determinazione del Segretario Generale n. ____ del _____ si procedeva alla individuazione e nomina degli avvocati cui affidare l'incarico della difesa nelle persone dell'Avv. Ugo Di Silvestre e dell'Avv. Lorenzo Passeri Mencucci;
- che con la medesima determinazione si effettuava l'impegno di spesa per euro 6.725,91 al capitolo 139/0 della gestione in conto competenza del bilancio c.e.;

Visto il D.L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006;

Visto il D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 37/2018, che stabilisce i parametri specifici per la determinazione del compenso,

Visto il preventivo presentato a norma del comma 4 art. 9 D.L. n. 1/2012 convertito in legge 27/2012 dai predetti Avvocati, pervenuto al protocollo dell'Ente con il numero 4755/2020 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1) Con il presente atto il Comune di Cepagatti conferisce agli Avvocati Ugo Di Silvestre e Lorenzo Passeri Mencucci l'incarico di patrocinare l'Ente e di costituirsi nel giudizio richiamato in premessa;

2) Il compenso per le prestazioni da svolgersi viene quantificato consensualmente secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 9 del D.L. n.1/2012 convertito in legge 27/2012.

In particolare la misura del compenso è stato previamente reso noto al Comune con un preventivo di massima, adeguato all'importanza dell'opera già assunto a prot. n. 4755/2020 e comprensivo del compenso nelle singole voci di costo, complete di spese, oneri e contributi. Nessuna altra somma potrà essere riconosciuta al professionista incaricato rispetto a quella stabilita.

3) In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna alle spese di lite, i legali nominati si riterranno interamente soddisfatti di ogni loro competenza ed avere nella misura determinata dal giudice e non potranno pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo, salvo che la parte condannata risulti insolvente.

4) Nel caso di difesa affidata di valore non determinabile e non rapportabile, ai legali nominati verrà corrisposto il compenso, forfetariamente determinato, già concordato nel richiamato preventivo agli atti dell'Ente.

5) Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad IVA, a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte. La liquidazione avverrà a saldo in base al

preventivo presentato, il cui importo è stato determinato secondo i criteri di cui al punto 2 del presente disciplinare.

Il CIG da riportare sulle fatture è il seguente: _____.

6) Il Comune non è tenuto a corrispondere alcun acconto.

7) I legali si impegnano, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche la eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, i legali assicurano la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. I legali incaricati comunicheranno per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede i professionisti prospetteranno ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

8) Al fine di mantenere il controllo della spesa, i legali si obbligano, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo della difesa i legali dovranno tempestivamente avvertire il Comune affinché quest'ultimo provveda ad assumere ulteriore impegno di spesa, seppure presuntivo, per consentire ai legali il prosieguo dell'incarico. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo i legali potranno abbandonare la difesa previa comunicazione scritta.

9) Gli avvocati incaricati dichiarano, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si sono occupati in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine i legali nominati si impegnano a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

10) Ai legali non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, i legali incaricati devono ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dai legali incaricati. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per i legali incaricati principali, i quali rimangono unici responsabili nei riguardi del Comune committente. La

designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

11) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico ai legali nominati con provvedimento motivato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) .

12) I legali hanno facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

13) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dai legali.

14) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

15) I legali si impegnano ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cepagatti;

16) I legali si obbligano a comunicare al responsabile dell'anticorruzione dell'Ente ogni situazione prevista dalla L. 190/2012 nella quale dovesse venire a trovarsi.

17) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

18) Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in egual misura.

La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

PER IL COMUNE DI CEPAGATTI

I PROFESSIONISTI

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 3) e 4).

PER IL COMUNE DI CEPAGATTI

I PROFESSIONISTI

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to. PICA STEFANIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to PICA STEFANIA

Data visto 27/02/2020

**N. 4 DEL 27.02.2020 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI DELLE DETERMINAZIONI DEL
SEGRETARIO COMUNALE.**

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4
del D.lgs 267/2000

Cepagatti, li 27/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to **Dott.ssa Maria Teresa Morelli**

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Cepagatti, li 02.03.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PICA STEFANIA